



Decreto del Commissario ad acta

(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

N. V00352 del 10 NOV. 2016

Proposta n. 16228 del 27/10/2016

Oggetto:

Ottemperanza Sentenza TAR n. 1433 del 27 gennaio 2015 come parzialmente modificata dalla Sentenza Consiglio di Stato – Sezione Terza - n. 1389 del 7 aprile 2016- Analisi Cliniche Nievo – cod. SIAS 104 050300 -

Estensore

MICCOLI LUCILLA

Responsabile del Procedimento

MICCOLI LUCILLA

Il Dirigente d'Area

M. GIANNICO

Il Direttore Regionale

V. PANELLA

Si esprime parere favorevole
Il Sub Commissario

G. BISSONI

Decreto del Commissario ad acta
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Oggetto: Ottemperanza Sentenza TAR n. 1433 del 27 gennaio 2015 come parzialmente modificata dalla Sentenza Consiglio di Stato – Sezione Terza - n. 1389 del 7 aprile 2016- Analisi Cliniche Nievo – cod. SIAS 104 050300 -

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTI per quanto riguarda i poteri

- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
- lo Statuto della Regione Lazio 11 novembre 2001, n. 1 “*Nuovo Statuto della Regione Lazio*” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e s. m. i.;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s. m. i., con particolare riferimento all’art. 98;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con cui il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stata nominato Commissario *ad acta* per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2014, con cui l’Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato *sub* commissario nell’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
- la determinazione regionale G03680 del 13 aprile 2016;
- la determinazione regionale G04602 del 05 maggio 2016

VISTI per quanto riguarda il Piano di Rientro

- l’articolo 8, comma 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 avente ad oggetto: “*Approvazione del “Piano di Rientro...”*” e n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: “*Preso d’atto dell’Accordo Stato Regione Lazio....omissis... Approvazione del “Piano di Rientro...”*”;
- la legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTI per quanto riguarda la disciplina di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502: “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*”, ed in particolare:

- l’art. 8 *quater* comma 2 che prevede che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui al suddetto art. 8 *quinquies*;
- l’articolo 8 *quater*, comma 8 del D.Lgs. n. 502/92 e s. m. i. per cui, in presenza di una capacità produttiva superiore al fabbisogno determinato in base ai criteri di cui al comma 3, lettera b), le Regioni e le unità sanitarie locali, attraverso gli accordi contrattuali di cui all’art. 8 *quinquies*, sono tenute a porre a carico del servizio sanitario nazionale un volume di attività comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della programmazione nazionale;
- l’art. 8 *quinquies*, comma 2, del D.Lgs. n. 502/92 che prevede la stipula di contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro associazioni rappresentative a livello regionale, che indicano, tra l’altro:
 - il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extratariffaria delle funzioni incluse

nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali (art. 8 *quinquies*, comma 2, lettera d);

- la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che, in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno dei valori unitari dei tariffari regionali, per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), ...*omissis*... (art. 8 *quinquies*, comma 2, lettera e- bis);

RILEVATO che la recente giurisprudenza amministrativa ha precisato che "*...omissis... chi intende operare nell'ambito della sanità pubblica deve accettare i limiti in cui la stessa sanità pubblica è costretta, dovendo comunque e in primo luogo assicurare, pur in presenza di restrizioni finanziarie, beni costituzionali di superiore valore quali i livelli essenziali relativi al diritto alla salute ...omissis... in alternativa agli operatori resta la scelta di agire come privati nel privato*" (Ordinanza Consiglio di Stato n. 906/2015; sentenza TAR Abruzzo n. 585/2015);

VISTO il Decreto Commissariale n. U0042 del 17 novembre 2008, avente ad oggetto "*Adozione di misure di partecipazione da parte del cittadino alla spesa sanitaria relativa a prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del SSR, ai sensi dell'art. 61 c. 21 della legge n. 133 del 6.8.2008 di conversione con modifica del D.L. 25.6.2008 n. 112*", così come modificato dal decreto n. U0050 del 24 dicembre 2008;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, recante misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria;

VISTO il decreto Commissariale n. U00046 del 10 maggio 2012 recante: *Voltura dell'autorizzazione all'esercizio per cessione di ramo d'azienda dall'Istituto Medico Polispecialistico Marcello Malpighi Srl" alla Società "Analisi Cliniche Nievo Srl" (P. IVA 11036511001), in persona del legale rapp.te p.t. De Pascalis Antonio, con sede in 00153 - Roma, via Ippolito Nievo, 62, scala C, piano 1°, int. 1. Conferma dell'autorizzazione all'esercizio e rilascio dell'accreditamento istituzionale definitivo alla Società "Analisi Cliniche Nievo Srl", in persona del legale rapp.te p.t. De Pascalis Antonio per il presidio sanitario denominato "Analisi Cliniche Nievo Srl", con sede in 00153 Roma, Via Ippolito Nievo 62, scala C, piano 1°, int. 1;*

VISTO il decreto Commissariale n. U00501 del 27 dicembre 2012 recante: *Integrazioni e modifiche Decreti Commissariali nn. U 009/2009; U 0091/2010; U 0020/2011; U 0089/2012; U 00348/201* con il quale, a seguito del sopracitato decreto Commissariale di voltura, è stato attribuito il budget 2012 in capo alla struttura Analisi Cliniche Nievo Srl;

CONSIDERATO che con ricorso R.G. n. 3106/2015 la struttura Analisi Cliniche Nievo ha adito il Tar del Lazio per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'intimata Amministrazione regionale sulla richiesta di fissazione e assegnazione del tetto di spesa (c.d. budget) per gli anni 2010 e 2011 a seguito della tardiva emissione del decreto n.U00046 del 10.05.2012 e la condanna della stessa al risarcimento danni; con successivo ricorso per motivi

aggiunti la società Analisi Cliniche Nievo ha chiesto l'annullamento della determinazione del 22.5.2014 con cui è stata negata la fissazione e l'assegnazione del budget per il periodo 2.8.2010-31.12.2011 e la condanna della resistente Regione al risarcimento dei danni conseguenziali in forma specifica con la fissazione, ora per allora, del budget di spesa relativo agli anni 2010 e 2011 ovvero per equivalente.

PRESO ATTO che con sentenza n. 1433/2015 il TAR Lazio, Sez. III Quater ha accolto in parte il ricorso limitatamente al riconoscimento del danno subito dalla società ricorrente in conseguenza del tardivo rilascio del provvedimento di voltura;

PRESO ATTO che, a seguito dell'impugnativa da parte della Regione Lazio della suddetta sentenza, il Consiglio di Stato, Sezione Terza, in riforma delle sentenza TAR 1433/2015, ha emesso la sentenza n. 1389 del 7 aprile 2016;

CONSIDERATO che con la suddetta sentenza il Consiglio di Stato ha statuito che:

“8.4 Ai fini della durata del ritardo e della corretta quantificazione del danno deve quindi considerarsi solo il periodo decorrente dal 60° giorno successivo alla data del 19 gennaio 2011 fino alla fine del medesimo anno ...omissis...a differenza di quanto statuito dal TAR che ha previsto la decorrenza dal 60° giorno successivo alla data in cui è pervenuta all'amministrazione regionale l'istanza di voltura trasmessa il 2 agosto 2010;

8.5 Ai fini della configurazione del danno deve considerarsi esclusivamente il rimborso delle fatture per le prestazioni di specialistica ambulatoriale con onere a carico del Servizio sanitario regionale ed entro il relativo tetto di spesa ricalcolato per il periodo di cui al punto 8.4

8.6. Ai fini della quantificazione del danno nel periodo considerato dell'anno 2011 la Regione Lazio dovrà calcolare il budget relativo a tale anno che sarebbe stato assegnato al laboratorio di analisi sulla base della normativa statale e regionale intervenuta a disciplinare la materia in questione e in questi limiti riconoscere le prestazioni di specialistica ambulatoriale con onere a carico del SSR nel suddetto periodo dell'anno 2011”

VISTO il decreto Commissariale n. 20 del 25 marzo 2011 recante: *Remunerazione anno 2011 dei soggetti privati erogatori di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale con onere SSR;*

CONSIDERATO che il sopracitato decreto Commissariale ha individuato il budget 2011 della specialistica ambulatoriale (ad esclusione delle prestazioni APA e RMN) applicando sul minor valore tra i budget 2010 e la produzione rilevata 2010 l'abbattimento del 1,8% circa;

CHE in capo alla struttura Analisi Cliniche Nievo non sono rinvenibili né budget 2010, né produzione 2010 essendo intervenuta la voltura dell'autorizzazione all'esercizio per cessione di ramo d'azienda dall' "Istituto Medico Polispecialistico Marcello Malpighi Srl" alla Società "Analisi Cliniche Nievo Srl" con il sopracitato DCA 46 del 2012;

RILEVATO che il sopracitato DCA U 0020/2011 nel far riferimento alla produzione e ai budget 2010, considera anche, tra le altre, la struttura Istituto Medico Polispecialistico Marcello Malpighi Srl;

RIBADITO quanto osservato dal Consiglio di Stato e cioè che *“la Regione Lazio dovrà calcolare il budget relativo a tale anno che sarebbe stato assegnato al laboratorio di analisi sulla base della normativa statale e regionale intervenuta a disciplinare la materia...omissis...”*

RILEVATO che, a seguito della voltura dell'autorizzazione all'esercizio per cessione di ramo d'azienda e rilascio dell'accreditamento istituzionale, la struttura Analisi Cliniche Nievo è subentrata all'Istituto Medico Polispecialistico Marcello Malpighi Srl;

PRESO ATTO della nota prot. 367411 GR/11/00 del 11 luglio 2016, con cui la Direzione Regionale Salute e Politiche sociali ha comunicato al legale rappresentante della società Analisi Cliniche Nievo essere in corso di predisposizione decreto commissariale in ottemperanza alla sentenza C.d.S, 1389/2016;

RILEVATO che il 60° giorno successivo alla data del 19 gennaio 2011 è il 21 marzo 2011;

CHE, pertanto, ai fini della durata del ritardo e della correlata quantificazione del danno deve considerarsi solo il periodo 21 marzo 2011 – 31 dicembre 2011;

RITENUTO pertanto di calcolare, ai sensi e per le motivazioni di cui alla Sentenza del C.d.S. n. 1389/2016 il budget 2011 riferito alla struttura Analisi Cliniche Nievo applicando pro rata al budget 2011 individuato dal DCA u 0020/2011 per la struttura Istituto Medico Polispecialistico Marcello Malpighi Srl - pari ad € 62.489 - la decorrenza indicata nella medesima sentenza del Consiglio di Stato n. 1389/2016 – quindi dal 21 marzo 2011 sino al 31 dicembre 2011 per un totale di 285 giorni;

RILEVATO pertanto che, ai fini della configurazione del danno, applicando al budget che sarebbe stato assegnato al laboratorio di analisi sulla base della normativa statale e regionale intervenuta a disciplinare la materia la decorrenza indicata dalla sentenza Consiglio di Stato n. 1389/2016 si perviene all'importo di € 48.792,78 derivante dal seguente calcolo: € $62.489 * 285 / 365$

RILEVATO peraltro, che, in sede di definizione del budget 2012 alla struttura Nievo anche il sopracitato DCA U 00501/2012 ha preso a base il budget 2011 definito per la struttura Malpighi (applicando la decurtazione del 3% prevista dalla normativa regionale per l'anno 2012);

RILEVATO altresì quanto espresso dal Consiglio di Stato, Sezione seconda nell'adunanza di sezione del 8 ottobre 2014 – numero affare 01261/2014 secondo cui: *“Ora la stessa ricorrente sostiene che il budget ad essa assegnato non avrebbe dovuto essere quello in precedenza assegnato alla società cedente, bensì avrebbe dovuto essere ricostruito ex novo ...omissis... Tale assunto non è fondato omissis... In sostanza l'accreditamento definitivo riguarda solo le strutture già accreditate in via provvisoria: questa situazione si attaglia perfettamente al caso in esame dove la società cessionaria (ricorrente) in forza di un contratto di cessione di ramo d'azienda è subentrata esattamente nell'accreditamento definito instabile alla società cedente ...omissis... in altri termini la cessione del ramo d'azienda che è un negozio di natura privatistica, non può innovare nel contesto dei limiti e dei vincoli che la Regione Lazio, in coerenza con il Piano di rientro per lei operante e dei vincoli posti che in via amministrativa il Commissario ad acta ha determinato per gli accreditamenti definitivi, e per le volture connesse*

a tali accreditamenti, vincoli che ritrovano il proprio fondamento nella citata legislazione statale in materia di determinazione dei vincoli alla spesa sanitaria”

RITENUTO, ai fini della quantificazione del danno, di demandare alla competente struttura regionale e alla competente ASL la rilevazione, verifica e riconoscimento delle prestazioni di laboratorio analisi erogate dalla struttura Analisi Cliniche Nievo nel periodo 21 marzo 2011 – 31 dicembre 2011 con onere a carico del SSR entro il relativo tetto di spesa di cui sopra;

RITENUTO, ai fini della quantificazione del danno, di demandare alla competente struttura regionale e alla competente ASL il rimborso delle relative fatture entro il tetto di spesa ricalcolato, tenuto conto altresì del riconoscimento degli interessi legali, così come osservato dalla Sentenza 1389/2016;

DECRETA

Le premesse sono parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;


che, in ottemperanza a quanto disposto dalla Sentenza TAR n. 1433 del 27 gennaio 2015 come parzialmente modificata dalla Sentenza C.d.S. n. 1389/2016:

1. ai fini della durata del ritardo e della corretta quantificazione del danno da risarcirsi alla struttura Analisi Cliniche Nievo deve intendersi il periodo 21 marzo 2011 – 31 dicembre 2011;
2. ai fini della configurazione del danno per il periodo 21 marzo 2011 – 31 dicembre 2011, applicando al budget che sarebbe stato assegnato al laboratorio di analisi sulla base della normativa statale e regionale intervenuta a disciplinare la materia la decorrenza indicata dalla sentenza Consiglio di Stato n. 1389/2016 si perviene all’importo di € 48.792,78;
3. ai fini della quantificazione del danno, di demandare alla competente struttura regionale e alla competente ASL la rilevazione, verifica e riconoscimento delle prestazioni di laboratorio analisi erogate dalla struttura Analisi Cliniche Nievo nel periodo 21 marzo 2011 – 31 dicembre 2011 con onere a carico del SSR entro il relativo tetto di spesa di cui sopra;
4. ai fini della configurazione del danno, di demandare alla competente struttura regionale e alla competente ASL il rimborso delle relative fatture entro il tetto di spesa ricalcolato tenuto conto altresì del riconoscimento degli interessi legali, così come osservato dalla Sentenza 1389/2016;

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio.

NICOLA ZINGARETTI



Roma, il 10 NOV. 2016

